

Comitato scientifico:

Simone ALECCI (Magistrato) - Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro BOVE (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Tiziana CARADONIO (Magistrato) - Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella DELIA (Magistrato) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Paolo DI MARZIO (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPAIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Roberto MARTINO (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca PROIETTI (Magistrato) - Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di sezione, Suprema Corte di Cassazione) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella STILO (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio URICCHIO (Professore ordinario di diritto tributario, Magnifico Rettore) - Antonio VALITUTTI (Presidente di Sezione presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

Opposizione a decreto ingiuntivo: l'onere di avviare la mediazione grava sul debitore, anche se vi è contrasto in giurisprudenza dopo la pronuncia della Cassazione

Nel giudizio di [opposizione a decreto ingiuntivo](#) deve ritenersi che la parte che ha l'interesse ad introdurre il giudizio di cognizione è il debitore sul quale, pertanto, giova l'onere di avviare la [mediazione](#), pena il consolidamento degli effetti del decreto ingiuntivo ex [art. 653 c.p.c.](#) Malgrado la pronuncia, in tal senso, della Cassazione civile, e stante il contrasto in giurisprudenza esistente, alla luce delle successive sentenze di merito che si discostano da detta interpretazione, sussistono i giusti motivi per compensare integralmente le spese.

NDR: per l'orientamento di legittimità citato si veda [Cassazione civile, sezione terza, sentenza del 3.12.2015, n. 24629, con NOTA di SPINA](#). Sul contrasto giurisprudenziale esistente si veda lo SCHEMA [Mediazione e opposizione a decreto ingiuntivo, i contrastanti orientamenti interpretativi sulla sanzione dell'improcedibilità della domanda](#)

Tribunale di Termini Imerese, sentenza del 15.11.2017, n. 1175

...omissis...

MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO

Con atto di citazione regolarmente notificato,

convenivano in giudizio la _____ s.p.a. innanzi al Tribunale di Termini Imerese proponendo opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 815/15, con cui era stato loro ingiunto il pagamento della somma di euro 44.043,16, oltre interessi e spese legali, a titolo di inadempimento di un contratto finanziario.

Si costituiva l'opposta, la quale chiedeva il rigetto dell'opposizione.

Concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto ed assegnato il termine per instaurare il procedimento di mediazione, all'udienza del 31.5.2017, parte opposta deduceva il mancato esperimento della procedura e l'opponente non contestava la predetta allegazione.

Tanto premesso, deve rilevarsi come l'eccezione di improcedibilità della domanda che ha introdotto l'opposizione a decreto ingiuntivo sia fondata a seguito della concessione del termine per instaurare il procedimento di mediazione.

Sul punto, deve ricordarsi come la Suprema Corte abbia avuto modo di precisare che "in tema di opposizione a decreto ingiuntivo, l'onere di esperire il tentativo obbligatorio di mediazione verte sulla parte opponente poiché l'art. 5 del d.lgs. n. 28 del 2010 deve essere interpretato in conformità alla sua "ratio" e, quindi, al principio della ragionevole durata del processo, sulla quale può incidere negativamente

il giudizio di merito che l'opponente ha interesse ad introdurre" (v. Cassazione civile, Sez. III, 3 dicembre 2015, n. 24629).

L'assunto della Corte è fondato sulla considerazione che la norma è stata costruita in funzione deflattiva e pertanto va interpretata alla luce del principio costituzionale del ragionevole processo e dunque dell'efficienza processuale. In altri termini il meccanismo della mediazione obbligatoria mira a rendere il processo l'estrema ratio, dopo che le altre possibilità sono risultate precluse.

Per tali ragioni, la Corte ha ritenuto che l'onere di esperire il tentativo di mediazione debba allocarsi presso la parte che ha interesse al processo e ha il potere di iniziare il processo. Nel procedimento per decreto ingiuntivo cui segue l'opposizione, la difficoltà di individuare il portatore dell'onere deriva dal fatto che si verifica una inversione logica tra rapporto sostanziale al rapporto processuale nel senso che il creditore del rapporto sostanziale diventa l'opposto nel giudizio di opposizione.

Ora, secondo la Cassazione, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, deve ritenersi che la parte che ha l'interesse ad introdurre il giudizio di cognizione è il debitore, sul quale, pertanto, grava l'onere di avviare la mediazione.

Applicando il suddetto principio al caso di specie, si osserva come incombesse sugli opposenti l'onere di avviare il procedimento di mediazione e come il mancato esperimento determini il consolidamento degli effetti del decreto ingiuntivo ex articolo 653 codice di procedura civile.

Il Tribunale è ben consapevole che, malgrado l'intervenuta autorevole pronuncia, vi siano successive sentenze di merito che si discostano dalla richiamata interpretazione della Cassazione.

Pertanto, stante il contrasto di giurisprudenza esistente, sussistono i gravi motivi per compensare integralmente le spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti costituite; ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa; definitivamente pronunciando:

dichiara l'improcedibilità della domanda e per l'effetto conferma il ingiuntivo n. 817/15 emesso dal Tribunale di Termini Imerese in data 28.12.15;

compensa integralmente le spese di lite.